



**VERBALE DI ACCORDO
SINISTRI E RISARCIMENTO DEL DANNO**

Como, 29 agosto 2017

Presenti:

- la Società **ASF AUTOLINEE SRL**, rappresentata da Gloria Mutti (Responsabile Risorse Umane), assistita da Unindustria Como nella persona del Signor Gabriele Meroni;

e

- le **Segreterie Territoriali di Como delle OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL, Uilt-UIL**, rappresentate rispettivamente dai Signori: Giovanni Riccardi, Flaviano Romito e Renato Roverselli;
- la **R.S.U.** aziendale nelle persone dei Signori: Anna Albini, Orazio Bella, Antonello Fasoli, Tiziano Gazzotti, Mario Mandaglio, Enrico Midili, Alessio Molinari, Rocco Mondelli, Antonio Parziale, Francesco Pergola, Matteo Rovelli, Bruno Tettamanti;
- congiuntamente le "Parti".

Premesso che:

- a) la Società, in data 18/05/2016, ha operato il recesso/disdetta da taluni accordi aziendali con effetto dal 1/09/2016;
- b) nell'ambito di tale recesso/disdetta è stato abrogato anche il trattamento, denominato "premio evitati sinistri", precedentemente erogato agli operatori di esercizio;
- c) le Parti hanno quindi manifestato l'interesse ad addivenire ad un accordo sul tema "sinistri e risarcimento del danno" che, in applicazione dell'art. 34 lett. A p.to 7 del CCNL 28/11/2015, preveda l'attivazione di una copertura assicurativa con il concorso dei lavoratori per i danni ai beni aziendali;
- d) al riguardo, la Società ha negoziato con la propria compagnia assicurativa un'estensione della polizza RCA che comprende la copertura di tutti i danni occorsi ai veicoli aziendali (autobus, autocarri ed autovetture di servizio);
- e) le Parti danno quindi atto che l'accordo sottoscritto in data odierna si applica a tutti i dipendenti per i danni occorsi ai veicoli aziendali (autobus, autocarri ed autovetture di servizio), mentre per i danni eventualmente occorsi agli altri beni aziendali si applicherà l'art. 34 lett. A del CCNL 28/11/2015;
- f) le Parti convengono che la riduzione dei sinistri passivi (ovvero nei quali è riscontrabile una colpa parziale o totale da parte del dipendente) sia un obiettivo primario da conseguire per migliorare le performance aziendali, sia in termini di diminuzione dei giorni di fermo macchina per le dovute riparazioni, sia per l'impatto economico. Le Parti convengono altresì che la collaborazione dei dipendenti sia fondamentale per il successo dell'accordo, da attuarsi attraverso la corretta applicazione delle procedure aziendali, l'utilizzo degli strumenti di lavoro e la denuncia di tutti i sinistri; pertanto si faranno parte diligente, ognuno per quanto di competenza, affinché tutti i dipendenti abbiano piena conoscenza dei contenuti dell'accordo e si impegnino per il suo corretto funzionamento nell'ottica di perseguire l'obiettivo prefissato.

Le Parti condividono quanto segue:

1- Premesse

Le Premesse fanno parte integrante dell'accordo.



2- Oggetto dell'accordo

L'accordo si applica a tutti i dipendenti della Società per i sinistri passivi occorsi ai veicoli aziendali (autobus, autocarri e autovetture di servizio).

Per "sinistri passivi" (di seguito anche "eventi"), si intendono i sinistri con colpa (parziale o totale) del dipendente. I sinistri passivi si suddividono a loro volta in:

- esterni (con controparte);
- interni (senza controparte, avvenuti sia in strada sia negli spazi aziendali);
- concorsuali (con concorso di colpa).

3- Controllo del veicolo, denuncia dei sinistri e segnalazione di danni preesistenti

Il dipendente, prima di mettersi alla guida del veicolo, deve:

- verificare la presenza di eventuali danni (sia all'esterno sia all'interno del veicolo inteso come posto guida);
- in caso di danni presenti, verificare – tramite la procedura dedicata – che siano già stati denunciati/segnalati;
- se non ci sono danni o se i danni risultano già denunciati/segnalati, nessun ulteriore adempimento è richiesto;
- se ci sono danni - non denunciati/segnalati - segnalarli seguendo la procedura.

Al verificarsi di un sinistro:

- effettuare sempre la denuncia compilando l'apposito modulo in ogni sua parte ed allegare, eventualmente, una o più fotografie.

Nel caso in cui l'autista prenda servizio con cambio in linea:

- la verifica del veicolo viene effettuata da parte di entrambi i colleghi all'atto del cambio; in caso ciò non risultasse possibile per condizioni esterne (es. traffico, caratteristiche del percorso e/o della fermata), la verifica verrà effettuata da parte del conducente che ha preso servizio al primo capolinea.

Per gli operatori di esercizio, la procedura e i moduli sono presenti sul tablet dato in dotazione ad ognuno; per gli altri dipendenti, in considerazione dei differenti ruoli ricoperti, sono in via di definizione delle modalità di segnalazione dedicate.

4- Censimento iniziale e monitoraggio periodico dei veicoli

L'ultima settimana del mese di agosto 2017 verrà effettuato, alla presenza dei rappresentanti dei Lavoratori in seno alla Commissione di cui al successivo p.to 11, un censimento dei veicoli per definire lo stato di ognuno all'entrata in vigore dell'accordo.

Successivamente, il monitoraggio dei veicoli avverrà come segue:

- Depositi presidiati: Como, Cantù, Erba, Menaggio
 - Controllo quotidiano dei veicoli (anche assegnati a depositi esterni ma presenti sul piazzale, ad es. per operazioni di rifornimento, lavaggio o manutenzione) da parte dei capi e addetti di deposito
- Depositi non presidiati
 - Controllo settimanale da parte del personale di controlleria

5- Franchigia

La franchigia per evento – ovvero la quota di danno non riconosciuta dall'assicurazione – è di € 400 (quattrocento).

Al verificarsi di un sinistro, il dipendente deve effettuare la denuncia in modo tempestivo e comunque entro un'ora dalla fine del turno.

L'Ufficio competente, all'esito di un'indagine interna, comunicherà al dipendente il danno procurato con relativa stima economica e l'addebito a suo carico, che avverrà con trattenuta sulla/a partire dalla (in caso di addebito rateizzato) prima retribuzione utile.

A questo riguardo, si conviene che al dipendente venga addebitata una quota percentuale crescente di franchigia determinata sulla base del numero di sinistri occorsi al dipendente medesimo nel periodo di tempo considerato, come indicato nella tabella seguente (il periodo



di riferimento per il conteggio del numero di sinistri è indicato nel paragrafo seguente "Recidiva"):

	% franchigia/dip	€ franchigia/dip	€ ASF
1° sinistro	33%	132€	268€
2° sinistro	66%	264€*	136€
dal 3° sinistro	100%	400€ **	0

* con possibile suddivisione in due rate di pari importo su richiesta del dipendente

** con possibile suddivisione in tre rate di pari importo su richiesta del dipendente

Come emerge dalla tabella, ASF si farà carico della differenza fra la franchigia prevista dalla polizza assicurativa e quella rimborsata dal dipendente.

Nel caso in cui il danno sia di importo inferiore a € 400, il dipendente rimborserà la quota percentuale di franchigia come sopra indicato con un massimo pari al valore effettivo del danno (es. danno € 350: nel caso in cui il dipendente sia al 1° sinistro rimborserà € 350*33% = € 115,50 e la differenza fino a concorrenza sarà a carico di ASF; nel caso in cui il dipendente sia al 2° sinistro, il rimborso sarà pari a € 350*66% = € 231 e la differenza fino a concorrenza sarà di nuovo a carico di ASF; nel caso in cui il dipendente sia al 3° o superiore numero di sinistri, il rimborso richiesto sarà dell'intero ammontare del danno, vale a dire di € 350).

Si conviene altresì che, in caso di sinistri con danni di importo inferiore a € 132, il dipendente – in luogo del rimborso della quota percentuale di franchigia spettante – possa optare, fino ad un massimo di due volte nel periodo di vigenza dell'accordo, per il rimborso complessivo del danno. In questi casi, tali sinistri non concorreranno al conteggio ai fini della recidiva.

In riferimento alla suddivisione degli addebiti in più rate e/o alla possibilità di rimborsare integralmente i danni di importo inferiore a € 132, i dipendenti interessati devono far pervenire richiesta scritta all'Area Risorse Umane – Ufficio Paghe entro una settimana dal ricevimento della comunicazione del danno da parte dell'Ufficio competente (per consentire la presa in carico delle richieste prima dell'elaborazione della retribuzione nella quale avrà luogo l'addebito).

6- Recidiva

Ai fini della cd. "recidiva" (conteggio del numero di sinistri in capo al singolo dipendente) e del conseguente addebito al dipendente dell'ammontare della franchigia, si stabilisce che vengono considerati tutti i sinistri passivi occorsi a decorrere dal 1/01/2017.

Si conviene quindi che, alla data di scadenza dell'accordo (31/12/2018), il periodo di recidiva (da considerare altresì nell'eventuale accordo futuro) sarà di 24 mesi.

7- Provvedimenti disciplinari

In aggiunta all'addebito della franchigia, la Società, in casi di particolare gravità (anche in termini di recidiva) o che pregiudichino la sicurezza, ha la facoltà di intraprendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti. In questi casi, la Società si impegna ad informare prontamente la Commissione Tecnica.

8- Valore economico dell'incentivo finale

Entro il 31/03/2019, a coloro che non sono incorsi in sinistri passivi nell'intero periodo di riferimento (dal 1/09/2017 al 31/12/2018, durata complessiva 16 mesi), e che conducono i veicoli aziendali in modo continuativo e non occasionale, verrà messo a disposizione un valore economico in base alla tabella seguente, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 10:

operatori di esercizio	160€
controllori e altri impiegati con patente D/DE (guida di autobus)	100€
tecnici manutentori con patente D/DE (guida di autobus)	100€

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

I valori concordati si intendono omnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

La differenziazione dei valori tra le diverse categorie di dipendenti discende dalla compartecipazione al premio assicurativo da parte degli operatori di esercizio e dal possesso della patente superiore (D/DE), atteso che il rischio di incorrere in sinistri è maggiore alla guida di mezzi pesanti.

9- Erogazione del valore economico dell'incentivo finale

Il valore economico dell'incentivo finale, fino a concorrenza dell'importo spettante per categoria, verrà messo a disposizione di ciascun beneficiario in strumenti e servizi di welfare. A questo proposito, le Parti si impegnano fin d'ora a ritrovarsi per regolamentare l'attuazione delle politiche di welfare in ASF.

10- Contrasto al fenomeno del c.d. "sommerso"

Le Parti convengono che il c.d. "sommerso", ovvero i sinistri non denunciati da parte dei dipendenti, è un fenomeno di particolare rilevanza che va tenuto sotto controllo e contrastato ad ogni livello, in considerazione dell'impatto sempre crescente in termini sia economici sia organizzativi.

Dal punto di vista economico, quindi, si conviene che, anche per tale fenomeno, sia da applicarsi un meccanismo di compartecipazione tra azienda e lavoratori.

Conseguentemente, per il periodo di valenza dell'accordo, nel caso in cui il fenomeno del "sommerso" permanesse, si concorda che la Società si farà carico di una quota fino ad un massimo di € 20.000. I lavoratori si faranno carico di quanto eccedente, fino ad un massimo di € 20.000 che verranno detratti dal valore economico finale di cui al precedente punto 8. Gli importi dei valori per le differenti categorie di lavoratori, quindi, potrebbero essere riproporzionati nel caso in cui il fenomeno del "sommerso" dovesse permanere.

La Società si impegna a condividere con la Commissione tecnica, in occasione degli incontri periodici, i dati sul "sommerso" per il loro monitoraggio e per attuare le azioni di contrasto più opportune, ivi compresa l'introduzione e l'adozione di strumenti tecnologici/informatici.

11- Commissione tecnica paritetica

Viene istituita una Commissione tecnica paritetica composta da n. 6 componenti (3 in rappresentanza della Società e 3 in rappresentanza dei Lavoratori), che si riunirà di norma con cadenza trimestrale.

La Commissione avrà la funzione di:

- valutare l'applicazione delle procedure messe in atto per l'attuazione del presente accordo e, se necessario, intervenire presso i lavoratori;
- monitorare i parametri posti alla base dell'accordo, nello specifico l'andamento dei sinistri passivi (esterni, interni, concorsuali), con particolare riguardo a quelli non denunciati, anche ai fini dell'incentivo finale;
- valutare, anche su richiesta dei dipendenti, eventi particolari dovuti a situazioni critiche, per un'eventuale riduzione della responsabilità del conducente;
- mettere in atto, al bisogno, eventuali correttivi o nuove procedure per il controllo dei veicoli in caso di situazioni disagiate.

La Commissione verrà altresì informata nel caso in cui, nell'ambito del presente accordo, la Società dovesse ritenere di avviare dei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti (vd. precedente punto 7).

12- Durata dell'accordo

Il presente accordo, di natura sperimentale, avrà durata dal 1/09/2017 al 31/12/2018.

Le Parti, almeno due mesi prima della scadenza, si incontreranno per verificare i risultati ottenuti e valutare la conferma dell'accordo per l'anno 2019.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like AP, MR, and others.]

13- Deposito

Il presente accordo verrà depositato a cura di Unindustria Como presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como.


Il presente accordo sostituisce integralmente – dando atto della sua definitiva abrogazione e inapplicabilità – ogni precedente accordo, pattuizione di qualsivoglia natura, prassi o consuetudine, in materia di sinistri e risarcimento del danno.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASF AUTOLINEE SRL



UNINDUSTRIA COMO



Filt- CGIL



Fit- CISL



Uilt-UIL



R.S.U.



Renzi

Tattomati

Renzi

Alessio Molteni

Anna

Toplo Ferrario

Di. Di. Di.

Frank

Antonello Faresi